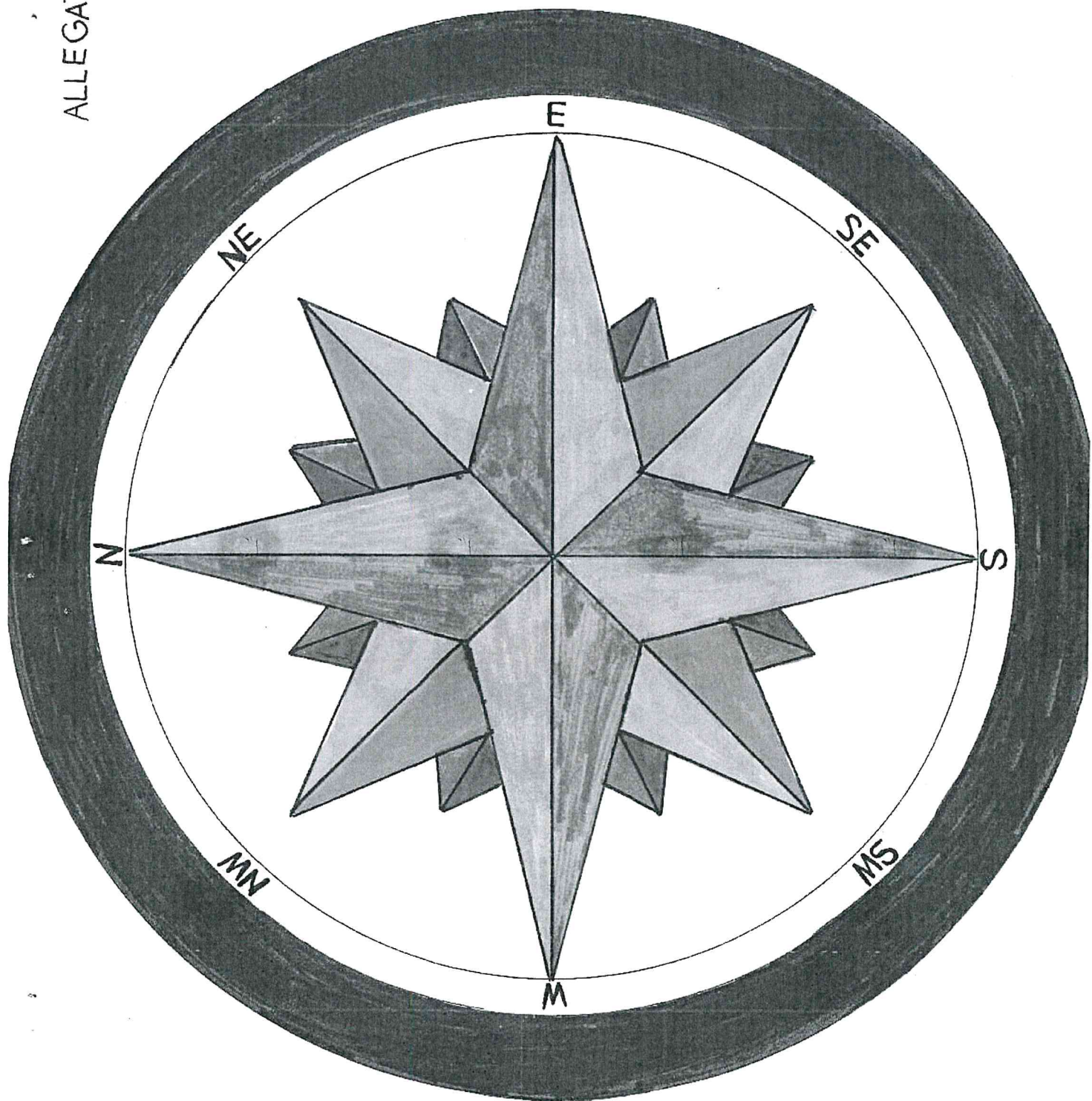


ALLEGATO A



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,52
Qualificativo
00002743
00016635
30/12/2011 08:45:07
642A91F407147F7
0001-00009
IDENTIFICATIVO : 01100336960237
0 1 10 033696 023 7



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ROSA DEI VENTI APS"

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Foggia alla Via del Mare Km. 4+1, snc, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata " ROSA DEI VENTI – APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato., che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, sportiva e di ricerca etica.

Art.2. L'associazione "ROSA DEI VENTI APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e si attiene ai principi della democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. E' costituita al fine di svolgere in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Ed in particolare persegue i seguenti scopi istituzionali:

A) contribuire alla diffusione e all'affermazione dei principi di libertà, giustizia, solidarietà ed equità appartenenti alla cultura democratica e liberale;

B) sostenere la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività sociale, culturale, sportiva, ricreativa e del tempo libero;

C) diffondere la cultura dell'incontro e dell'integrazione socio-culturale in Italia e all'estero;

D) favorire lo sviluppo di iniziative destinate all'affermazione, formazione ed espressione socio-culturale e ricreativo-sportiva dei giovani;

E) promuovere scambi culturali e incontri di persone di diverse nazionalità;

F) favorire, con particolare attenzione e tramite tutti i mezzi possibili, il benessere psico-fisico degli anziani, disabili, minori sia soci che terzi;

G) sostenere la conoscenza, l'approfondimento e la divulgazione delle tematiche correlate al rapporto uomo-ambiente-animali nella società moderna;

H) promuovere la stampa e la divulgazione di libri, giornali, riviste ed ogni altro materiale necessario a diffondere la cultura, l'arte in tutte le sue forme espressive e i valori della convivenza sociale.

I) In sede internazionale, l'Associazione svolge altresì attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 4. Per perseguire gli scopi sociali, l'Associazione in particolare si propone di:

a) avere attenzione verso situazioni di disagio presenti sul territorio;

b) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore dei cittadini di ogni età, con progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, disabili, anziani e giovani;

c) svolgere fattiva opera per tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali

nonchè il patrimonio storico-monumentale ed ambientale nell'ambito della difesa da ogni tipo di degrado;

d) contribuire a creare un'alleanza tra agricoltura e società sviluppando l'ospitalità, il turismo gastronomico locale e l'educazione turistica ambientale, anche esercitando attività di cessione di beni e servizi alberghieri, prevalentemente, ma non esclusivamente ai propri associati;

e) promuovere, organizzare e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati, spettacoli pubblici, concerti, festeggiamenti, manifestazioni sportive, sagre, serate di amicizia e di giochi, feste musicali ed enogastronomiche, e tutto ciò che può essere utile a far avvicinare la cittadinanza alla cultura;

f) organizzare mostre, mercato dell'antiquariato e dell'artigianato nei vari settori, per la sensibilizzazione al recupero di tutti i tipi di testimonianze storiche del passato e per la valorizzazione dei prodotti artigianali locali, nazionali ed internazionali;

g) promuovere l'impiego del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, bar interno, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteca, ecc., contribuendo concretamente, attraverso l'istituzione di Circoli e/o Clubs socializzanti, alla incentivazione della espressione di ogni singolo individuo, come persona e come cittadino, nei settori sociali, culturali, educativi, ricreativi, sportivi ed economici nei quali l'Associazione si prefigge di intervenire, tenendo conto degli interessi dei singoli, dei vari gruppi sociali, della cultura e tradizione locale e del contesto in cui i Circoli e/o Clubs socializzanti sorgono; ogni Circolo e/o Club socializzante sarà disciplinato da un proprio Regolamento che verrà approvato dal Consiglio Direttivo;

h) organizzare corsi e realizzare attività mirate a diffondere e valorizzare il rispetto per l'ambiente e gli animali;

i) realizzare attività culturali che comprendono ogni forma di espressione artistico-culturale, da quelle più conosciute a quelle sperimentali e innovative;

j) favorire stages, progetti di educazione ed informazione nei settori sociale, culturale, ricreativo e sportivo;

k) organizzare e realizzare convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi istituzionali;

l) svolgere corsi di formazione e di aggiornamento culturale e professionale, organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, educativi ed economici;

l) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicitarie come pure notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici;

m) utilizzare ogni forma di tecnologie innovative per la comunicazione, lo scambio e la diffusione della propria attività e contribuire alla costruzione di una rete di e-content nella comunità digitale anche attraverso la cura di un proprio portale.

Art. 5. Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e, inoltre, in caso di necessità, può assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Inoltre l'Associazione potrà avvalersi della facoltà di istituire sedi operative diverse dalla sede legale, e, per di più, potrà avvalersi del Servizio Civile Volontario.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione, inoltre, potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali e da enti nazionali, europei ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto e intenda impegnarsi per la realizzazione degli scopi sociali, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia, nazionalità, professione senza alcuna limitazione di qualsiasi natura, compresa quella economica.

Possono aderire persone fisiche ovvero altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

I minori possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno presentare una domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. La domanda di ammissione a socio, accettata, dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà compito del Consiglio Direttivo iscrivere il nome del nuovo socio, entro trenta giorni, all'interno del libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, secondo principi di democraticità ed uguaglianza.

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee dei soci e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di usufruire di tutti i Servizi dell'associazione;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni;
- di frequentare i locali dell'Associazione e parteciparvi a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- di recedere in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 8 giorni.

Gli associati devono osservare i seguenti obblighi:

- contribuire alle spese annue dell'Associazione;
- rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni attuativi, nonché mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Il Socio non in regola con il versamento del contributo annuale non potrà esercitare i diritti sociali.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Il socio che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c) per mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) per esclusione in seguito a
 - azioni contrarie alle finalità dell'Associazione previste dalle norme del presente Statuto;

- comportamento che danneggi in qualsiasi modo gli interessi dell'Associazione;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- inadempienza agli obblighi statuari e mancato rispetto delle deliberazioni prese dagli organi Sociali.

La decadenza dalla qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso stesso.

Soci Fondatori - Ordinari – Sostenitori – Volontari - Lavoratori

Art. 12. Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 13. Sono Soci Volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi forfettari. A sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. N. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che, identificandosi nel presente Statuto, fanno richiesta di adesione soggetta a parere favorevole del Consiglio Direttivo, e che si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante contributi volontari, oltre la quota annuale di associazione, in misura relativa alle loro possibilità economiche.

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali

Art. 15. Sono Organi dell'Associazione ROSA DEI VENTI APS:

- A. l'Assemblea dei Soci;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. l'Organo di controllo, laddove eletto;
- D. il Revisore dei conti, laddove eletto;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute

e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea dei Soci

Art. 16. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- Almeno una volta all'anno;
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ROSA DEI VENTI APS si compone di un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro nazionale Unico del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nominare il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- attuare le direttive generali prese dall'Assemblea;
- assumere tutti i provvedimenti per l'amministrazione ordinaria, e straordinaria;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assamblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- conferisce procure generali e speciali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione dei nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio. Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Ha tutti i poteri di firma, nessuno escluso.

Egli ha, quindi, facoltà di concludere contratti, aprire e chiudere conti correnti, avanzare richieste di fido, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, e tutto quanto concerne ogni tipo di rapporto con Enti Locali, Enti pubblici e privati, banche, uffici postali, singole persone, organismi istituzionali e non.

Il Presidente dirige l'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dai competenti Organi Sociali. Cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate, delle spese e della tenuta dei libri sociali contabili.

Redige, sentito il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci ricorrendo, se necessario, all'intervento di professionisti esterni.

Presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Lo svolgimento delle attribuzioni della figura del Presidente ha carattere volontaristico e non comporta alcuna remunerazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal VicePresidente.

Tesoriere e Segretario

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisori legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzative o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le risorse necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle varie attività dell'Associazione provengono da:

- a. quote associative e liberi contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici e/o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi nazionali, europei ed internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con Enti pubblici e/o privati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento
- g. di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. ogni altra entrata derivante da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- da eventuali poste di riserva istituite con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altro provento stabilito dalla Legge ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche diretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. L'Associazione potrà sciogliersi:

- per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- per deliberazione dell'assemblea.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria secondo quanto indicato all'art. 20 comma 2 del presente Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa

destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Disposizioni finali

Art. 39. Per quanto non precisato nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Foggia, 01 Aprile 2021

Battista Marianna

Stefano Forte

Battista Marcello

Marcello Forte



AGENZIA DELLE ENTRATE
D.R. DI FOGGIA - U.O. DI FOGGIA
Allegato all'atto prot. n. 834/3e
11/5/21 al N. 834/3e

Per il Dirigente Titolare
L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)
Giovanna Contino
V. G. GAMMAROTA

